

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 024/CFA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 109/CFA– RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2017

#### I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SIG. VINCENZO EUSTACHIO MONTEMURRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 8, COMMI 1, 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE NOIF E ALL'ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL'11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016)**

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 705pf15-16, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, con nota prot. 36670/705pf15-16/GT/sds dell'11 ottobre 2016, tra gli altri, per quanto qui interessa il sig. Vincenzo Eustacchio Montemurro, amministratore delegato dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa nelle stagioni sportive 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14 fino al 24 giugno 2014 (in ambito civilistico, consigliere dal 5 agosto 2008 al 24 giugno 2014 e amministratore delegato dal 27 ottobre 2008 al 24 giugno 2014, nonché socio con il 10% delle azioni dal 25 giugno 2013 al 2 giugno 2015) per le seguenti violazioni:

1) art. 1 *bis*, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.:

a) per aver attuato la cattiva gestione della Società, in crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, la cui struttura era caratterizzata da un ingente indebitamento, sintomo dell'incapacità di autofinanziamento della Società, dovuta ad una gestione caratteristica deficitaria e non idonea a generare i flussi di cassa necessari, da un lato, a far fronte alle esigenze finanziarie di breve periodo e, dall'altro, a ripagare il debito contratto, che, peraltro, registrava un costante e progressivo incremento tale da ammontare alla fine della stagione sportiva 2013/14, in particolare al 30.6.2014, periodo coincidente con la sua cessazione dalla carica, un'esposizione debitoria non inferiore ad euro 17.920.366,00 circa e un patrimonio netto negativo per euro 1.454.176,00;

b) per aver sistematicamente ritardato ovvero omesso il pagamento degli oneri fiscali e contributivi sorti a carico dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa, che ha portato nel triennio 2010-2012 ad una crescita costante delle esposizioni debitorie nei confronti dell'erario e degli Istituti previdenziali, nonché alla necessità di chiedere e ottenere numerose rateizzazioni di tali debiti con gravi ripercussioni di natura finanziaria negli esercizi successivi che hanno contribuito a causare lo stato d'insolvenza della Società, debiti accertati nello stato passivo per euro 11.180.058,74;

2) art. 1 *bis*, comma 1, CGS in relazione all'art. 8, commi 1, 2 e 4, CGS per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa una plusvalenza fittizia di euro 1.200.000, scaturita dall'operazione di cessione senza corrispettivo del marchio "AS Varese 1910" alla società La Sportiva Srl, interamente partecipata dalla cedente e da lui gestita in qualità di amministratore unico dal 12 luglio 2014 alla data del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Varese con sentenza n. 1 del 4 gennaio 2016), riducendo così la perdita d'esercizio al 31 dicembre 2013 dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa che sarebbe stata di euro di euro 3.558.440, invece che di euro 2.358.440 e fatto assumere al patrimonio netto un valore positivo di euro 388.587, che, diversamente, avrebbe avuto un valore negativo pari ad euro - 811.413, circostanza che non avrebbe consentito alla Società di ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza di una immediata ricapitalizzazione da parte dei soci.

Nella sua difesa scritta il sig. Montemurro ha contestato la validità del secondo provvedimento di proroga concesso alla Procura federale. Ha lamentato, infatti, che la proroga sia stata richiesta quando il termine fosse già scaduto, in assenza di motivi eccezionali idonei a legittimare la concessione del provvedimento, e la durata del provvedimento, in relazione alla circostanza che il secondo provvedimento di proroga non può essere concesso per un periodo superiore a venti giorni, mentre nel caso di specie la seconda proroga - così come la prima - è stata concessa per un periodo pari a quaranta giorni.

Sempre in via preliminare ha, poi, contestato, il sig. Montemurro, la violazione dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS in quanto la comunicazione di conclusione delle indagini è intervenuta oltre i termini ivi previsti.

Quanto al merito il predetto deferito ha sostenuto l'infondatezza delle contestazioni formulate, insistendo sulla genericità delle condotte contestate e l'assenza di prove idonee, sviluppando la tesi difensiva secondo la quale, pur rivestendo lo stesso la carica ufficiale di "amministratore delegato", nella sostanza ha solo svolto un ruolo di carattere sportivo, occupandosi, per lo più, della gestione a livello tecnico sportivo del club, evidenziando, infine, di essersi dimesso dalla carica al termine della stagione 2013-2014.

Alla seduta del 16 dicembre 2016 la Procura Federale ha replicato alle deduzioni difensive del deferito, chiedendo infliggersi le seguenti sanzioni: inibizione mesi 18 (diciotto) e ammenda € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Il TFN ha, anzitutto, rigettato le eccezioni formulate dal deferito.

«Infatti, in relazione alla pretesa illegittimità della proroga accordata alla Procura Federale per lo svolgimento delle indagini, va rilevato che dagli atti emerge che il procedimento risulta iscritto nel registro dei procedimenti in data 2 febbraio 2016. Ne deriva che, per il presente procedimento trova applicazione, per espressa previsione della norma transitoria prevista nel CGS, la disciplina previgente alla modifica dell'art. 32 *quinqes*, comma 3, intervenuta giusta delibera del Presidente della FIGC, pubblicata con comunicato ufficiale n. 339/A del 12 Aprile 2016. La disposizione prevedeva un termine massimo di quaranta giorni per lo svolgimento delle indagini, fatta salva la possibilità che la Procura Generale dello Sport autorizzasse - come correttamente avvenuto nel caso di specie - la proroga per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte. Alcun dubbio, inoltre, sussiste in ordine al fatto che la proroga sia stata richiesta prima della scadenza del termine delle indagini.

Con riferimento, invece, alla supposta improcedibilità del deferimento per la violazione dei termini previsti dall'art. 32 *ter* comma 4, questo Tribunale si riporta a quanto recentissimamente statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello che ha ritenuto la non perentorietà dei termini previsti dal succitato articolo (Comunicato ufficiale 075/CFA del 2 dicembre 2016).

Questo Tribunale, inoltre, non ritiene possa trovare accoglimento la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale in corso giacché gli eventuali rilievi penali della vicenda (si ricordi che il procedimento risulta ancora in fase di indagine) si ritiene non possano aggiungere alcunché in ordine alle violazioni delle norme di disciplina dell'ordinamento sportivo contestate in tale sede».

Quanto al merito ha ritenuto «che la corposa indagine effettuata dalla Procura Federale ha

correttamente posto in evidenza che, nel periodo considerato la gestione dell'Associazione sportiva Varese Srl é avvenuta secondo criteri e condotte violative delle norme contestate nel deferimento.

Infatti ciò che rileva, dagli atti prodotti in giudizio é che sin dal 2010, durante la gestione della Società da parte del Rosati Antonio, sono state poste in essere condotte non improntate a criteri di economicità e sana gestione finanziaria, soprattutto senza alcuna programmazione di carattere economico idonea a ristabilire una situazione di equilibrio finanziario che avrebbe quantomeno potuto evitare il fallimento societario.

Sotto la gestione del Rosati e del Montemurro, che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, aveva un ruolo esecutivo nella gestione societaria (non può attribuirsi una veste meramente formale alla carica di amministratore delegato ricoperta) emerge che la politica societaria ha portato un aumento sensibile della situazione debitoria provocando un forte squilibrio fra costi e ricavi.

Tale situazione, a prescindere dalla circostanza se il Laurenza fosse stato informato o meno della forte situazione debitoria della Società al momento in cui lo stesso è subentrato nella compagine sociale, ha indubbiamente contribuito causalmente al fallimento della Società; il sensibilissimo aumento della situazione debitoria negli anni 2010-2012, caratterizzato da un fortissimo aumento delle esposizioni verso i fornitori, le banche ed il mancato pagamento dei debiti tributari nei termini previsti, a prescindere dal loro eventuale rilievo civilistico o penale si pongono inevitabilmente in stretto rapporto causale con il fallimento della Società, tanto é vero che anche la CO.VI.SO.C. evidenziava tali aspetti nella relazione redatta a seguito dell'ispezione del 21 novembre 2013.

Tale situazione non é mutata durante la gestione Laurenza, laddove la situazione debitoria é aumentata e non sono stati posti in essere interventi adeguati, soprattutto in termini di razionalizzazione e riduzione dei costi per evitare il tracollo finanziario. Se, da un, lato va dato atto che il Laurenza si é personalmente esposto mediante l'immissione di ingenti capitali finanziari nelle casse societarie, di contro appare evidente che la gestione societaria non ha cambiato impostazione, essendo esponenzialmente aumentato anche il debito, con particolare riferimento anche ai debiti tributari passati da Euro 5.819.385 del dicembre 2013 ad Euro 7.013.212 del Giugno 2014.

L'operazione descritta al punto C13 dell'atto di deferimento – cessione del marchio denominato AS Varese 1910 ad una neo costituita Società integralmente partecipata dall'Associazione sportiva Varese 1910, avente come amministratore unico il Montemurro e, successivamente il Laurenza stesso – posta in essere unitamente alla collaborazione fattiva del Montemurro assume quale ulteriore elemento rilevante al fine della valutazione delle condotte tenute dagli odierni deferiti.

Tale operazione ha consentito alla Società di poter iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale una partecipazione totalitaria pari ad Euro 1.245.000,00 e nel conto economico una plusvalenza di pari importo al fine di coprire solo figurativamente parte delle perdite societarie, giacché la somma in questione non è mai stata versata nelle casse della Società».

Il Tribunale Federale Nazionale - sez. disciplinare, rigettate le eccezioni preliminari, ha quindi accolto il deferimento proposto dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Montemurro Vincenzo Eustachio e, per l'effetto, ha inflitto allo stesso la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto) e quella dell'ammenda di euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 44/TFN del 21 dicembre 2016, ha proposto ricorso, come difeso ed assistito, il sig. Vincenzo Eustachio Montemurro.

⇒ Con un primo motivo di gravame deduce, il reclamante, omessa, contraddittoria e illogica motivazione del TFN in merito all'art. 32 *quinquies* CGS e 32 *ter*, comma 4, CGS.

In particolare, il reclamante contesta l'invalidità / tardività della seconda proroga indagini chiesta dalla Procura federale e, quindi, la inutilizzabilità di tutto il materiale probatorio raccolto successivamente al 18 aprile 2016. Si legge in ricorso: «la prima proroga, rilasciata per la durata di 40 giorni, con decorrenza dal 9 marzo 2016 terminava lunedì 18 aprile 2016, data in cui veniva richiesta la seconda proroga, poi concessa solamente il giorno seguente in data 19 aprile 2016, ovvero il 41 esimo giorno».

Censura, poi, il reclamante la decisione di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, evidenziando che la giurisprudenza della Corte federale di appello richiamata dal TFN non statuisce «in modo meccanico la non perentorietà del termine», ma ritiene che l'insieme delle attività poste in

essere dalla Procura federale debba tener conto del prudente apprezzamento del Procuratore Federale di “adeguare” al singolo procedimento istruttorio, in relazione alla complessità della fattispecie ed alle eventuali difficoltà delle acquisizioni probatorie. E, sotto tale profilo, prosegue il reclamante, «il procedimento a cui qui si fa riferimento ha come “imputati” solo 7 soggetti, un numero esiguo rispetto ad altri procedimenti trattati dalla Procura federale e che non sembra poter giustificare i tempi di questo procedimento.

Il Procuratore aveva tutti i mezzi per poter procedere con la comunicazione di chiusura delle indagini prima del 14 giugno 2016 – e non dopo 2 mesi dal 18 aprile 2016 – e nella sua piena discrezionalità temporale con cui può “adeguare” al singolo procedimento istruttorio, in relazione alla complessità della fattispecie ed alle eventuali difficoltà».

⇒ Con un secondo motivo di appello il reclamante contesta il proprio ruolo esecutivo nella gestione societaria attribuitogli dal Tribunale federale.

A dire del reclamante il TFN non ha tenuto conto che lo stesso ha collaborato con il club di cui trattasi fino al mese di giugno 2014, ovvero fino ad 1 anno e 8 mesi prima del fallimento.

Si assegna, poi, il reclamante, una parte del merito delle due promozioni consecutive ottenute dal Varese (prima in Lega Pro e poi in serie B). Montemurro, insomma, «con sapiente abilità», avrebbe aiutato «il signor Rosati ad ottimizzare gli acquisti dei calciatori, “costruendo” una squadra affidabile e competitiva». Con ciò volendo evidenziare, il reclamante, di aver svolto un ruolo «in ambito tecnico-sportivo e non certo a livello amministrativo-finanziario, dove prima il signor Rosati e poi il signor Laurenza non avevano alcuna necessità di supporto, se non pratico nel seguire le loro indicazioni».

«Basti solo rilevare» aggiunge il sig. Montemurro, che dopo le dimissioni dello stesso «il rendimento agonistico peggiorò sempre più sino a retrocedere in Lega Pro nel 2015, dopo cinque stagioni di permanenza nel campionato di serie B», retrocessione che avrebbe «comportato un evidente aggravio delle condizioni economico-patrimoniali del Club, del tutto inevitabili e non imputabili al sig. Montemurro».

Richiamata giurisprudenza sportiva secondo cui «il solo presupposto oggettivo costituito dalla titolarità di una carica sociale non è sufficiente per affermare la responsabilità del soggetto nella causazione del fallimento della società» (C.U. n. 078/CFA s.s. 2016/2017) e secondo cui «la colpa non discende automaticamente dalla carica ricoperta ma deve involgere valutazioni rigorose sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società», evidenzia, il reclamante, che, «in qualità di amministratore delegato, aveva poteri esclusivamente di ordinaria amministrazione, come disposto dal presidente signor Rosati durante il consiglio di amministrazione del 20 giugno 2011».

⇒ Con un terzo motivo di gravame il reclamante lamenta carente motivazione relativamente alla fattiva collaborazione nella cessione del marchio, evidenziando, tra l'altro, che «La sportiva veniva costituita in data 27 dicembre 2013», a fronte di sue dimissioni nell'estate 2014 e successiva sottoposizione a restrizione della libertà personale e che, dunque, sarebbe «evidente che in nessun modo» avrebbe «potuto esercitare alcuna funzione all'interno della società sia per le ragioni personali sopra evidenziate, sia per il fatto che l'idea commerciale legata allo stadio non si è poi potuta realizzare».

⇒ Con ultimo motivo di gravame il sig. Montemurro lamenta incongruità ed eccessiva afflittività della sanzione irrogata.

Sotto tale profilo il reclamante ritiene che il TFN lo ha sanzionato «senza tenere in debita considerazione: 1. Il reale apporto del Montemurro; 2. La mancanza di prove che dimostrano la condotta posta in essere dal Montemurro; 3. Il lasso di tempo trascorso, quasi due anni tra le sue dimissioni e la dichiarazione di fallimento».

⇒ Queste le conclusioni scritte di cui al reclamo:

«in via preliminare e/o pregiudiziale:

riformare la decisione n. 44/TFN del 21 dicembre 2016 dichiarando irricevibile e/o improcedibile il procedimento e/o il deferimento e per l'effetto annullare la sanzione inflitta della inibizione e dell'ammenda per tutti i motivi dedotti in narrativa;

in via principale:

riformare la decisione n. 44/TFN del 21 dicembre 2016 prosciogliendo il signor Vincenzo Eustacchio Montemurro e per l'effetto annullare la sanzione inflitta della inibizione e dell'ammenda per tutti i motivi dedotti in narrativa;

in via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte federale d'appello dovesse ritenere, anche parzialmente, fondati gli addebiti mossi verso il signor Vincenzo Eustacchio Montemurro, previa applicazione di circostanze attenuanti, ridurre la sanzione nella misura minima edittale prevista».

All'udienza fissata innanzi questa Corte federale di appello per il giorno 9 febbraio 2017, il difensore del reclamante ha eccepito che dall'avviso dell'udienza ricevuto via PEC non risultava decorso il termine di venti giorni liberi per la comparizione in udienza, previsto dall'art. 41, comma 1, C.G.S., applicabile anche al giudizio di appello ai sensi del successivo art. 42.

La seduta veniva aggiornata al 22 febbraio 2017. All'udienza sono comparsi il dott. Luca Scarpa per la Procura federale e l'avv. Cesare Di Cintio per il ricorrente. La difesa del reclamante, preliminarmente eccepita violazione del termine a comparire di cui all'art. 41 CGS, nonché estinzione del giudizio, essendo trascorsi oltre sessanta giorni (61) dal preannuncio di reclamo, ha ribadito ed illustrato i motivi di gravame, evidenziando come il sig. Montemurro abbia effettivamente sempre svolto funzioni di direttore sportivo, occupandosi del mercato della squadra. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la reiezione del ricorso.

Dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentite le parti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito precisati.

Devono essere, dapprima, in via logicamente preliminare, esaminate le diverse eccezioni svolte dal reclamante.

Le eccezioni, pur suggestivamente articolate, non sono fondate.

Il difensore del reclamante, alla prima udienza del 9 febbraio, ha, come detto, eccepito che dall'avviso dell'udienza ricevuto via PEC in data 30 gennaio 2017 non era decorso il termine di venti giorni liberi per la comparizione in udienza, previsto dall'art. 41, comma 1, C.G.S., applicabile anche al giudizio di appello ai sensi del successivo art. 42.

L'eccezione deve essere disattesa per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in diritto, il termine a comparire di giorni venti è applicabile solo ai procedimenti «per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica», mentre nel caso di specie, la Procura federale ha contestato la violazione della disposizione di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, seppur in relazione all'art. 8 CGS.

In secondo luogo, in fatto, anche laddove si fosse trattato di un procedimento al quale fosse stato applicabile il termine a comparire di giorni venti, nel caso di specie, il predetto termine a difesa sarebbe stato comunque rispettato, atteso che il dibattimento, originariamente fissato per l'udienza del 9 febbraio è stato, poi, aggiornato all'udienza del 22 febbraio. Pertanto, tenuto conto che l'avviso di convocazione delle parti è stato notificato il giorno 30 gennaio 2017, alla data dell'udienza del 22 febbraio erano comunque complessivamente decorsi venti giorni e, esattamente, giorni ventidue liberi.

Del pari priva di pregio l'eccezione di estinzione del giudizio. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 34 *bis*, comma 2, CGS, decorre, all'evidenza, dal deposito dei motivi del ricorso e non già, ovviamente, dal suo mero preannuncio.

Quanto alla eccezione di tardività della proroga delle indagini e conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio successivamente acquisito dalla Procura federale, si ricava, dalle risultanze documentali acquisite al procedimento, che la richiesta di proroga è stata (tempestivamente) inoltrata dalla Procura federale quando ancora non si era consumato il termine per lo svolgimento delle indagini (18 aprile) e risulta essere stata autorizzata dalla Procura generale dello sport il giorno successivo, senza quindi alcuna soluzione di continuità. Si aggiunga che il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.

Ad ogni buon conto, anche laddove così non fosse, non occorre dimenticare che, come espressamente disposto dalla norma di cui all'art. 32 *quinquies* CGS e come affermato da consolidata giurisprudenza degli organi federali di giustizia sportiva, la sanzione, per il caso dello svolgimento di indagini oltre il termine indicato, sarebbe stata quella della inutilizzabilità dei detti (tardivi) atti di indagine e non anche quella della inammissibilità o improcedibilità o irricevibilità del deferimento.

Peraltro, come noto, possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato, con la conseguenza che anche a voler ritenere che le indagini successive alla scadenza della prima proroga non siano state compiute in modo utile, rimarrebbe comunque utilizzabile tutta la documentazione, ad esempio, acquisita in sede fallimentare.

In ogni caso, la questione rimane assorbita dalla definizione di quella più generale relativa alla natura perentoria o meno dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. Sotto tale profilo, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto agitata anche nel presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 075/CFA, con cui ha escluso la perentorietà dei suddetti termini. Orbene, questo Collegio non intende discostarsi dalla suddetta decisione ancora di recente assunta: di seguito, quindi, anche per non appesantire la presente decisione, si richiamano i tratti salienti del ragionamento logico-giuridico sotteso alla medesima.

L'azione disciplinare, anche laddove fosse stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concessi ai deferiti per l'invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale ad una dichiarazione di improcedibilità o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori.

Rinunciando ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva FIGC e CONI, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare ai termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS agli stessi deve essere negata natura perentoria.

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite della decisione n. 075/CFA prima richiamata – e che qui evidentemente si condivide – la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l'azione disciplinare formulando l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi.

E qui viene in rilievo l'art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Norma che si applicherebbe, in sostanza, anche ai termini previsti dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. Tale assunto non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici delle Sezioni Unite di questa Corte, nella stesura della prima richiamata decisione, “non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato”. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 *bis* (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all'art. 23, comma 2, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 *sexies* (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza inculpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico svolto nella suddetta decisione, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III ("Organi della giustizia sportiva"), laddove l'art. 38 è, invece, inserito nel titolo IV ("Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, vale con riguardo ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, "Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti".

Al più, prosegue la suddetta pronuncia, "il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione". Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, già affermata, come detto, da precedenti decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte, appare coerente con il sistema, senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Infatti, "l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte".

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una "sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità)", si tratta quindi di una "fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole". Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della "intempestiva" citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi, ai quali questo Collegio intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un "termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinerari procedimentali", ossia ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro. Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio.

Degno di piena condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, *ter*, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, "occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI»", che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

“Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»”.

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento per la fattispecie deve essere individuata in quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori", con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Né possono essere valorizzate in maniera qui decisiva le pregevoli considerazioni della difesa del reclamante, che pur si impegna in una lettura critica della decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 075/CFA. Lettura pregevole, ma non condivisibile, anche laddove si tenga presente che, nel caso di specie, ricorrono, con ogni evidenza, quei profili di complessità della fattispecie e di possibile difficoltà delle indagini o di acquisizione probatoria e documentale evidenziati nella stessa predetta decisione di questa Corte.

Riepilogando, dunque, deve escludersi che i termini tutti di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbiano natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza degli stessi, nei termini e nei limiti sopra precisati, non avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Passando, quindi, all'esame del merito ritiene questa Corte che il deferimento nei confronti del sig. Montemurro sia fondato. Tanto in ragione di alcuni specifici fatti – come dettagliatamente descritti ed addebitati al ricorrente nella qualità di amministratore e componente del consiglio di amministrazione di A.S. Varese 1910 s.p.a. dal 13.8.2008 al 24.6.2014 – ritenuti espressione di cattiva gestione e concausa del dissesto economico – patrimoniale della suddetta società, poi dichiarata fallita con sentenza n. 78 del 19 novembre 2015 del Tribunale di Varese.

Pacifico che il sig. Vincenzo Eustacchio Montemurro ha ricoperto la carica di amministratore delegato dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa nelle stagioni sportive 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14 fino al 24 giugno 2014, mentre in ambito civilistico è stato consigliere dal 5 agosto 2008 al 24 giugno 2014 e amministratore delegato dal 27 ottobre 2008 al 24 giugno 2014, nonché socio con il 10% delle azioni dal 25 giugno 2013 al 2 giugno 2015.

L'affermazione della responsabilità, nella fattispecie, presuppone, tuttavia, come correttamente ritenuto dal reclamante, l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova. Deve, peraltro, precisarsi che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società.

Orbene, procedendo nel solco di siffatte coordinate giurisprudenziali, emerge, dal corpus materiale probatorio acquisito al procedimento, sufficiente prova di plurimi episodi di *mala gestio* analiticamente ricostruiti dalla Procura federale e che hanno, nel complesso, contribuito a condurre al dissesto economico-finanziario la società di cui trattasi.



Per quanto qui particolarmente rileva, muovendo dal rilevante ruolo svolto dal ricorrente nel periodo sopra ricordato all'interno della società Varese, in virtù sia degli incarichi svolti che del relativo assetto societario, vanno qui richiamate le gravi condotte distorsive registrate nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento e sulla cui valenza illecita, stante il rapporto di chiara distonia con la normativa endofederale, non residuano dubbi come di seguito, in rapida sintesi, si evidenzia.

Segnatamente, trovano anzitutto conferma – come già rilevato nel giudizio di primo grado – le reiterate condotte di cattiva gestione della società, in relazione alla quale, come detto, il sig. Montemurro aveva i poteri di amministratore. È a tal fine sufficiente già una semplice analisi dei bilanci relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012, ad esempio, che mette in rilievo una situazione di evidente criticità economico-finanziaria, conseguenza, in primo luogo, di una sovrastante struttura dei costi, rispetto ai ricavi. Una gestione economica, dunque, che non riusciva a raggiungere l'equilibrio, con inevitabile ricaduta sulla gestione finanziaria, incapace di assicurare i necessari flussi di cassa.

La voce capitale investito risulta alimentata sostanzialmente dall'incremento della esposizione debitoria verso fornitori, erario, Istituti assicurativo-previdenziali, Istituto di credito. Il debito in costante crescita (3,4 milioni nel 2010, 9,4 milioni nel 2011, 11,4 milioni nel 2012).

L'ampio corredo probatorio su cui riposa l'atto di deferimento trova anche conferma nei rapporti o.Vi.So.C. e, in particolare, in quello relativo alla ispezione del 21 novembre 2013, nel quale gli ispettori evidenziano, tra l'altro, che la significativa esposizione debitoria «non appare sanabile se non attraverso interventi straordinari dei soci ovvero ingenti risultati positivi generabili dalla campagna trasferimenti che a oggi non appaiono attuabili». Si legge, ad esempio, ancora nel predetto rapporto: «la situazione contabile al 30.09.2013 evidenzia una perdita di periodo di € 2.304.334,84 che, unitamente alla perdita rinviata dell'esercizio chiuso al 31.12.2012, seppur in presenza di finanziamenti effettuati dai soci, richiede un immediato e non più procrastinabile intervento della compagine sociale essendo il capitale sociale ormai completamente azzerato».

Il bilancio redatto al 30 giugno 2014 evidenzia una perdita di euro 1.842.762, non di molto inferiore, come correttamente sottolineato in deferimento, «a quella di € 2.358.440 accumulata nell'intero 2013».

Il suddetto approdo ermeneutico – quanto alla ritenuta sussistenza delle condotte distrattive in addebito – vale già di per se stesso a convalidare l'allarmante quadro di irregolarità lumeggiato nella decisione di *prime cure*.

Il diffuso ricorso ad operazioni di finanziamento “indebito” attuato, appunto, attraverso la continua esposizione debitoria verso enti, istituti e fornitori, il mancato intervento sull'aumento smisurato dei costi a fronte di un non correlato aumento dei ricavi, l'omesso ricorso a strumenti di gestione e/o di finanziamento adeguati e necessari al ripristino dell'equilibrio, l'incapacità di generare idonei flussi di cassa, sono già di per sé indice evidente di una cattiva gestione e delle relative ricadute sulla situazione economico – patrimoniale della società Varese, che già rendono di tutta evidenza la ritenuta, grave compromissione dei principi e dei valori su cui riposa l'ordinamento federale.

Ampia dimostrazione vi è, dunque, in atti in ordine alla responsabilità del reclamante per le contestazioni di cui al capo di incolpazione sopra riportato al n. 1, *sub a)* e *b)*. Del resto, come già affermato da questa Corte, la responsabilità di una grave crisi economico-finanziaria che sfoci nel dissesto della società è da ascrivere anche alla cattiva gestione degli amministratori, quando, come nel caso di specie, risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, idonee iniziative di rivitalizzazione del capitale sociale (cfr. C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014 e C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014).

Quanto alle deduzioni difensive in ordine al ruolo non effettivamente esecutivo svolto dal reclamante, che si sarebbe, invece, occupato degli aspetti più propriamente tecnico-sportivi, occorre, invero, ribadire che non è possibile, sulla base del solo dato costituito dalla decozione della società sportiva, incolpare il dirigente per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, occorrendo, invece provare l'esistenza di condotte colpose e che, per contro, dette condotte non devono necessariamente essere tali da aver determinato il fallimento, essendo sufficiente che siano

apprezzabili dal punto di vista sportivo, siccome consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali.

Tali principi, peraltro coerenti con quelli, di carattere più generale, rinvenibili nella legge penale e nello stesso ordinamento sportivo, meritano di essere applicati anche in questa sede. Può ben accadere, infatti, che l'imprenditore sportivo incorra nel fallimento senza sua colpa e, in tal caso, non appare conforme ad equità e giustizia un'applicazione automatica delle sanzioni afflittive in capo a chi curava l'amministrazione sociale.

Nel caso di specie, tuttavia, il ruolo di natura effettivamente amministrativa e gestoria dell'incarico del reclamante sembra confermato, ad esempio, dalle stesse dichiarazioni del dott. Giuseppe D'Aniello (già segretario generale dell'A.S. Varese 1910 s.p.a.), secondo cui Montemurro ha sempre ricoperto attivamente la funzione di amministratore delegato fino a giugno 2014 e di quelle del dott. Michele Lo Nero che ha, tra l'altro, affermato che il sig. Laurenza ha sempre riferito di aver acquistato l'A.S. Varese dal sig. Rosati a fronte di una situazione economico-finanziaria non corrispondente alla realtà e che il fatto di essersi affidato nel primo anno al sig. Montemurro, persona molto vicina al sig. Rosati, non lo ha certamente aiutato.

Ciò nondimeno, le condotte fin qui passate in rassegna non esauriscono il ventaglio degli addebiti che, sul piano dell'ordinamento sportivo, è possibile muovere al ricorrente nella gestione della società Varese.

Ed, invero, va qui richiamato almeno un ulteriore specifico episodio oggetto di contestazione, parimenti sintomatico di irregolarità nella gestione amministrativa della società e che corrobora, nell'ambito di una necessaria visione di insieme, il grave disvalore della condotta tenuta dal ricorrente.

Viene, in particolare, in rilievo, la condotta descritta nel punto C 13 del deferimento, relativo alla contabilizzazione di una plusvalenza di euro 1.200.000,00 per effetto della cessione, in data 27 dicembre 2013, del marchio denominato "A.S. Varese 1910" alla neo costituita società La Sportiva s.r.l., interamente partecipata dalla A.S. Varese 1910 s.p.a. La società La Sportiva s.r.l. è risultata costituita proprio il 27 dicembre con la finalità di divenire cessionaria del brand "A.S. Varese 1910", che le è stato venduto per un corrispettivo, risultato mai versato, di euro 1.200.000 ed è stata gestita dall'amministratore unico sig. Vincenzo Eustacchio Montemurro dal 16 gennaio al 12 luglio 2014.

Siffatta operazione ha permesso alla A.S. Varese 1910 s.p.a. di iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio 2013 una partecipazione totalitaria di euro 1.245.000,00 e nel conto economico una plusvalenza di pari importo, così consentendo di limitare la perdita conseguita nel 2013 (che, diversamente, sarebbe stata di euro 3.558.440 anziché di euro 2.358.440) e di far assumere al patrimonio netto un valore positivo di euro 388.587 (diversamente, sarebbe stato di meno euro 811.413,00). Questa situazione di bilancio, in difetto di pronta ricapitalizzazione da parte dei soci) non avrebbe consentito alla società di ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015.

Fondata, dunque, anche la contestazione del deferimento sopra rubricata sub 2.

Non può, in definitiva, essere revocata in dubbio la natura illecita delle suddette condotte siccome in plateale contrasto anche con il disposto di cui all'articolo 94 delle NOIF e delle altre disposizioni federali che si pongono a presidio della effettività del versamento degli oneri previdenziali e fiscali e sulla correttezza e trasparenza della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria necessaria per la regolarità dell'iscrizione ai campionati delle società affiliate.

Ciò detto e affermata, dunque, la responsabilità del reclamante per tutte le violazioni allo stesso ascritte nell'atto di deferimento, quanto alla determinazione della misura sanzionatoria deve essere accolto il quarto motivo di gravame, alla luce delle considerazioni in ordine all'effettivo ruolo di gestione ed amministrazione svolto dal sig. Montemurro.

Occorre, anzitutto, tenere conto del fatto che il reclamante, quale amministratore delegato, aveva solo poteri di ordinaria amministrazione. Inoltre, una complessiva lettura delle emergenze documentali sembra condurre a ridimensionare l'effettivo ruolo di amministrazione e gestione del sig. Montemurro, a fronte del titolo formale allo stesso intestato in seno alla compagine sociale.

Viene, infatti, in rilievo più una responsabilità della gestione tecnico-sportiva del club, come sostenuto dal reclamante.

Peraltro, il sig. Nicola Laurenza, in sede di audizione 26 aprile 2016, riferisce che all'atto del passaggio delle azioni, il sig. Rosati cedette anche il 10% delle azioni a lui personalmente intestate al sig. Montemurro: cessione, questa, che avvenne a titolo gratuito, rappresentando un riconoscimento di Rosati al reclamante per aver portato il Varese dall'eccellenza alla serie B ed a disputare anche la finale per la promozione in serie A. Il sig. Rosati, inoltre, gli riferì che il sig. Montemurro sarebbe rimasto in società per dare continuità ai progetti di crescita della squadra.

Quindi, se deve essere, come detto, affermata la responsabilità del sig. Montemurro per il suo apporto causale, per le ragioni sopra illustrate, al dissesto della società, non può, ai fini della concreta determinazione della pena, non essere tenuto in debito conto l'effettivo "contributo" causale e di mala gestio del reclamante ed il ruolo concreto dallo stesso svolto nell'ambito della compagine sociale. Sotto tale profilo, dunque, la sanzione merita di essere ridotta e, per le ragioni prima indicate, appare congrua e giustamente remunerativa dell'effettivo disvalore sportivo che caratterizza le condotte illecite di cui trattasi, in considerazione della connotazione delle stesse, nonché dell'effettivo ruolo svolto dal sig. Montemurro all'interno della compagine societaria, la sanzione della inibizione per mesi nove, oltre quella dell'ammenda di euro cinquemila.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Vincenzo Eustachio Montemurro, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6 e l'ammenda a € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO SIG. NICOLA LAURENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 15 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE;**

- **ART. 1 BIS, COMMI 1, DEL CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, DELLE NOIF E ALL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.;**
- **ART. 1 BIS, COMMA 5, DEL CGS;**
- **ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, DEL CGS;**
- **ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF,**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL'11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)**  
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016)

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 705pf15-16, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, con nota prot. 36670/705pf15-16/GT/sds dell'11 ottobre 2016, tra gli altri, per quanto qui interessa il sig. Nicola Laurenza, presidente nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/15 dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa e, in ambito civilistico, presidente del consiglio di amministrazione e socio di riferimento per il tramite della Oro In Euro Italia Spa dal 25 giugno 2013 all'8 giugno 2015, per le seguenti violazioni,

1) art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.:

a) per aver attuato la cattiva gestione economica e finanziaria della Società fallita, caratterizzata da un forte squilibrio tra costi e ricavi e che ha contribuito a causare il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento l'associazione sportiva Varese 1910 Spa, avendo la medesima maturato 31.12.2014, una perdita di periodo di euro 533.305, un'esposizione debitoria pari a euro 18.630.771 circa e un patrimonio netto negativo per euro 1.987.481 ed al 30.4.2015 una perdita in corso di formazione di euro 3,5 milioni circa e un patrimonio netto negativo per oltre euro 3.000.000 contribuendo all'accumulo dei debiti accertati nello stato passivo per complessivi euro 13.707.354,17 a fronte di insinuazioni per complessivi euro 15.332.678,49;

b) per aver sistematicamente ritardato ovvero omesso il pagamento degli oneri fiscali e contributivi sorti a carico dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa così da comportare una crescita costante delle esposizioni debitorie nei confronti dell'erario e degli Istituti previdenziali, nonché alla necessità di chiedere e ottenere numerose rateizzazioni di tali debiti con gravi ripercussioni di natura finanziaria che hanno contribuito a causare lo stato d'insolvenza della Società, debiti accertati nello stato passivo per euro 11.180.058,74;

2) art. 1 *bis*, comma 5, CGS per non aver effettuato, in qualità di socio di riferimento fino al 2 giugno 2015 e di socio di minoranza del sodalizio fino alla data del fallimento, gli apporti di capitale necessari a riequilibrare la situazione finanziaria della Società, consentire il pagamento dei creditori e scongiurare lo stato d'insolvenza che ha dato luogo alla dichiarazione di fallimento della Società;

3) art. 1 *bis*, comma 1, CGS in relazione all'art. 8, commi 1 2 e 4, CGS per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa una plusvalenza fittizia di euro 1.200.000, scaturita dall'operazione di cessione senza corrispettivo del marchio "AS Varese 1910" alla società La Sportiva Srl, interamente partecipata dalla cedente e da lui gestita in qualità di amministratore unico dal 12 luglio 2014 alla data del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Varese con sentenza n. 1 del 4 gennaio 2016), riducendo così la perdita d'esercizio al 31 dicembre 2013 dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa che sarebbe stata di euro di euro 3.558.440, invece che di euro 2.358.440 e fatto assumere al patrimonio netto un valore positivo di euro 388.587, che, diversamente, avrebbe avuto un valore negativo pari a euro - 811.413, circostanza che non avrebbe consentito alla Società di ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza di una immediata ricapitalizzazione da parte dei soci;

4) art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione all'art. 37, comma 1, delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente del ruolo ricoperto dal sig. Antonino Imborgia nell'ambito dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa durante il periodo novembre 2014-marzo 2015, nel quale questi ha svolto le mansioni di vice presidente esecutivo con delega alla gestione sportiva della società su mandato da lui stesso conferitogli.

Nella sua difesa scritta il sig. la difesa del sig. Laurenza, oltre a formulare l'eccezione di irricevibilità del deferimento ex art. 32 *ter*, comma 4, CGS ha escluso ogni ipotesi di responsabilità in ordine alla causazione del dissesto finanziario del Varese, sottolineando, in particolare l'esistenza di una situazione finanziaria reale diversa rispetto a quella prospettata al momento in cui ha assunto la presidenza; a supporto delle proprie asserzioni ha evidenziato il massiccio sforzo finanziario posto in essere dal Laurenza che avrebbe versato nelle casse societarie diversi milioni di euro per evitare la decozione della stessa. Ha chiesto, inoltre, la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale pendente presso la competente Procura della Repubblica.

Alla seduta del 16 dicembre 2016 la Procura Federale ha replicato alle deduzioni difensive del deferito, chiedendo infliggersi le seguenti sanzioni: inibizione mesi 24 (ventiquattro) e ammenda € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Il TFN ha, anzitutto, rigettato le eccezioni formulate dal deferito.

Con riferimento alla supposta improcedibilità del deferimento per la violazione dei termini previsti dall'art. 32 *ter*, comma 4, il Tribunale ha richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello in ordine alla non perentorietà dei termini previsti dalla predetta disposizione (Comunicato ufficiale 075/CFA del 2 dicembre 2016).

Questo Tribunale, inoltre, non ritiene possa trovare accoglimento la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale in corso giacché gli eventuali rilievi penali della vicenda (si ricordi che il procedimento risulta ancora in fase di indagine) si ritiene non possano aggiungere alcunché in ordine alle violazioni delle norme di disciplina dell'ordinamento sportivo contestate in tale sede».

Quanto al merito ha ritenuto «durante la gestione della Società da parte del Rosati Antonio, sono state poste in essere condotte non improntate a criteri di economicità e sana gestione finanziaria, soprattutto senza alcuna programmazione di carattere economico idonea a ristabilire una situazione

di equilibrio finanziario che avrebbe quantomeno potuto evitare il fallimento societario.

Sotto la gestione del Rosati e del Montemurro, che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, aveva un ruolo esecutivo nella gestione societaria (non può attribuirsi una veste meramente formale alla carica di amministratore delegato ricoperta) emerge che la politica societaria ha portato un aumento sensibile della situazione debitoria provocando un forte squilibrio fra costi e ricavi.

Tale situazione, a prescindere dalla circostanza se il Laurenza fosse stato informato o meno della forte situazione debitoria della Società al momento in cui lo stesso è subentrato nella compagine sociale, ha indubbiamente contribuito causalmente al fallimento della Società; il sensibilissimo aumento della situazione debitoria negli anni 2010-2012, caratterizzato da un fortissimo aumento delle esposizioni verso i fornitori, le banche ed il mancato pagamento dei debiti tributari nei termini previsti, a prescindere da loro eventuale rilievo civilistico o penale si pongono inevitabilmente in stretto rapporto causale con il fallimento della Società, tanto è vero che anche la CO.VI.SO.C. evidenziava tali aspetti nella relazione redatta a seguito dell'ispezione del 21 Novembre 2013.

Tale situazione non è mutata durante la gestione Laurenza, laddove la situazione debitoria è aumentata e non sono stati posti in essere interventi adeguati, soprattutto in termini di razionalizzazione e riduzione dei costi per evitare il tracollo finanziario. Se, da un lato va dato atto che il Laurenza si è personalmente esposto mediante l'immissione di ingenti capitali finanziari nelle casse societarie, di contro appare evidente che la gestione societaria non ha cambiato impostazione, essendo esponenzialmente aumentato anche il debito, con particolare riferimento anche ai debiti tributari passati da Euro 5.819.385 del dicembre 2013 ad Euro 7.013.212 del Giugno 2014.

L'operazione descritta al punto C13 dell'atto di deferimento – cessione del marchio denominato AS Varese 1910 ad una neo costituita Società integralmente partecipata dall'Associazione sportiva Varese 1910”, avente come amministratore unico il Montemurro e, successivamente il Laurenza stesso – posta in essere unitamente alla collaborazione fattiva del Montemurro assurge quale ulteriore elemento rilevante al fine della valutazione delle condotte tenute dagli odierni deferiti.

Tale operazione ha consentito alla Società di poter iscriverne nell'attivo dello stato patrimoniale una partecipazione totalitaria pari ad Euro 1.245.000,00 e nel conto economico una plusvalenza di pari importo al fine di coprire solo figurativamente parte delle perdite societarie, giacché la somma in questione non è mai stata versata nelle casse della Società».

In relazione, infine, alle contestazioni formulate al sig. Laurenza, aventi riguardo alla violazione di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF, il TFN ha ritenuto sussistere la responsabilità dello stesso, mentre quanto al profilo sanzionatorio, il Tribunale ha valorizzato, ai fini della riduzione della sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura federale, la circostanza che il sig. Laurenza, mediante una ingente iniezione di capitali propri, ha cercato di tamponare - sebbene con iniziative estemporanee e non programmatiche - la grave situazione finanziaria, riconoscendo, dunque, detta circostanza, quale attenuante ai fini della riduzione dell'entità dell'inibizione.

Il Tribunale Federale Nazionale - sez. disciplinare, rigettate le eccezioni preliminari, ha quindi accolto il deferimento proposto dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Laurenza Nicola e, per l'effetto, ha inflitto allo stesso la sanzione della inibizione per mesi 15 (quindici) e quella dell'ammenda di euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 44/TFN del 21 dicembre 2016, ha proposto ricorso, come difeso ed assistito, il sig. Nicola Laurenza.

⇒ Con un primo motivo di gravame censura, il reclamante, la decisione di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, evidenziando che la giurisprudenza della Corte federale di appello richiamata dal TFN «ha voluto di fatto modificare – e non solo interpretare – la norma riportata al sesto comma dell'art. 38 del CGS che recita inequivocabilmente che “tutti i termini previsti dal presente Codice (e non dalla semplice sezione del medesimo, ndr) sono perentori».

⇒ Con un secondo motivo di appello il reclamante contesta di aver contribuito a causare il dissesto economico della società «perché lo stesso era stato causato dalle precedenti gestioni».

La tesi difensiva ruota, in particolare, intorno alla circostanza che Laurenza, già dal 2010 sponsor del Varese tramite la società Oro in Euro e, poi, l'anno della promozione nella sede cadetta, main sponsor, ricevuta il 4 giugno 2013 la proposta di assumere direttamente le redini della società,

sarebbe stato tratto in “trappola” quando, «rientrato da un viaggio di lavoro all'estero, il giorno 7 giugno» si «presentava dal sig. Rosati il quale, in compagnia del signor Montemurro» avrebbe comunicato allo stesso «che era già stata indetta una conferenza stampa per presentarlo come nuovo presidente del club e socio di minoranza», senza così avere «la materiale possibilità di poter prendere visione dei documenti della società: questa potrebbe essere considerata una colpa per la quale, peraltro, il signor Laurenza ha scontato la pena sulla propria pelle, con l'immissione nel club di ingente liquidità».

Insomma, in breve, Laurenza si sarebbe fidato delle rassicurazioni di Rosati e Montemurro in ordine alla sostenibilità della situazione economico-patrimoniale della società, assicurazioni, poi, rivelatesi infondate. E lo stesso sarebbe accaduto in occasione dell'acquisto delle ulteriori quote di maggioranza (83%), sospinto, il reclamante, dall'amore «per il proprio club e l'entusiasmo per la squadra» e sollecitato «in questo anche dalla “piazza” e dalle istituzioni che ben conoscevano l'amore per la squadra e la sua serietà».

Quello che il reclamante definisce il “brutto risveglio” «già alla scadenza del 30 giugno», essendo i conti correnti azzerati, tanto che si vedeva «costretti a versare l'importo di euro 500.000,00 (oltre Iva) già previsto quale importo della sponsorizzazione, ma in un'unica soluzione e non secondo il piano concordato già in precedenza e provvedeva anche a garantire l'iscrizione al campionato fornendo la necessaria fideiussione». Inoltre, aggiunge il reclamante, «da quel momento non percepiva alcun compenso (diversamente dai precedenti amministratori) pagand addirittura di tasca propria le proprie trasferte per seguire la strada».

Evidenza, poi, il reclamante come la stessa Procura federale ammetta che il sig. Laurenza va versato ingente liquidità nelle casse del Varese, «ben euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro)». Anzi, si aggiunge in ricorso, «se si considerano le sponsorizzazioni degli anni precedenti e la fideiussione escussa dalla LNP-B al termine della s.s. 2014/2015, il signor Laurenza tirava fuori dalle sue tasche la considerevole somma di circa euro 8.000.000,00 (otto milioni di euro)».

⇒ Con un terzo motivo di gravame il reclamante lamenta erroneità della decisione del TFN relativamente alla cessione del marchio, evidenziando come, a suo dire, «la valorizzazione e conseguente cessione del marchio è un'operazione del tutto legittima nel nostro sistema sportivo».

⇒ Con ultimo motivo di gravame il sig. Laurenza deduce errata determinazione della sanzione, anche perché, essendo stata riconosciuta la sussistenza di una circostanza attenuante, il TFN avrebbe dovuto ridurre tutte le richieste della Procura, instando, quindi, sotto tale profilo, per il riconoscimento di «un'ammenda in via simbolica o, comunque, ridotta nella misura massima possibile».

⇒ Queste le conclusioni di cui al reclamo:

«in via principale:

riformare l'impugnata decisione e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità del deferimento e/o comunque prosciogliere il signor Nicola Laurenza da ogni responsabilità per tutti i motivi meglio indicati nella precedente narrativa;

in via subordinata: riformare la decisione gravata con la corretta applicazione del criterio sanzionatorio e la conseguente diminuzione dell'ammenda irrogata».

All'udienza fissata innanzi questa Corte federale di appello per il giorno 9 febbraio 2017, poi aggiornata al 22 febbraio 2017, sono comparsi il dott. Luca Scarpa per la Procura federale e l'avv. Calloni per il ricorrente. La difesa del reclamante ha ribadito ed illustrato i motivi di motivi di gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la reiezione del ricorso.

Dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

#### MOTIVI

La Corte, letto l'atto di gravame, sentite le parti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito precisati.

Deve essere, dapprima, in via logicamente preliminare, esaminata l'eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

L'eccezione, pur suggestivamente articolata, non è fondata.

Sotto tale profilo, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto, come anche ricordato dallo stesso reclamante, la questione di diritto agitata anche nel presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 075/CFA, con cui ha escluso la perentorietà dei suddetti termini. Orbene, questo Collegio non intende discostarsi dalla suddetta decisione ancora di recente assunta: di seguito, quindi, anche per non appesantire la presente decisione, si richiamano i tratti salienti del ragionamento logico-giuridico sotteso alla medesima.

L'azione disciplinare, anche laddove fosse stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concessi ai deferiti per l'invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale ad una dichiarazione di improcedibilità o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori.

Rinunciando ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva FIGC e CONI, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare ai termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS agli stessi deve essere negata natura perentoria.

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite della decisione n. 075/CFA prima richiamata – e che qui evidentemente si condivide – la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi.

E qui viene in rilievo l'art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Norma che si applicherebbe, in sostanza, anche ai termini previsti dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. Tale assunto non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici delle Sezioni Unite di questa Corte, nella stesura della prima richiamata decisione, “non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato”. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 *bis* (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all'art. 23, comma 2, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 *sexies* (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico svolto nella suddetta decisione, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l'art. 38 è, invece, inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, vale con riguardo ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”.

Al più, prosegue la suddetta pronuncia, “il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione”.

Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, già affermata, come detto, da precedenti decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte, appare coerente con il sistema, senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Infatti, "l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte".

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una "sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità)", si tratta quindi di una "fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole". Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della "intempestiva" citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi, ai quali questo Collegio intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un "termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinerari procedimentali", ossia ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro. Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio.

Degno di piena condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, *ter*, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, "occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI»", che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

"Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la



propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento per la fattispecie deve essere individuata in quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori", con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Riepilogando, dunque, deve escludersi che i termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbiano natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza degli stessi, nei termini e nei limiti sopra precisati, non avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Passando, quindi, all'esame del merito ritiene questa Corte che il deferimento nei confronti del sig. Laurenza sia fondato. Tanto in ragione di alcuni specifici fatti – come dettagliatamente descritti ed addebitati al ricorrente nella qualità di presidente nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/15 dell'associazione sportiva Varese 1910 Spa e, in ambito civilistico, presidente del consiglio di amministrazione e socio di riferimento per il tramite della Oro In Euro Italia Spa dal 25 giugno 2013 all'8 giugno 2015 – ritenuti espressione di cattiva gestione e concausa del dissesto economico – patrimoniale della suddetta società, poi dichiarata fallita con sentenza n. 78 del 19 novembre 2015 del Tribunale di Varese.

L'affermazione della responsabilità, nella fattispecie, presuppone, tuttavia, come correttamente ritenuto dal reclamante, l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova. Deve, peraltro, precisarsi che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società.

Orbene, procedendo nel solco di siffatte coordinate giurisprudenziali, emerge, dal corpus materiale probatorio acquisito al procedimento, sufficiente prova di plurimi episodi di *mala gestio* analiticamente ricostruiti dalla Procura federale e che hanno, nel complesso, contribuito a condurre al dissesto economico-finanziario la società di cui trattasi.

Per quanto qui particolarmente rileva, muovendo dal rilevante ruolo svolto dal ricorrente nel periodo sopra ricordato all'interno della società Varese, in virtù sia degli incarichi svolti che del relativo assetto societario, vanno qui richiamate le gravi condotte distorsive registrate nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento e sulla cui valenza illecita, stante il rapporto di chiara distonia con la normativa endofederale, non residuano dubbi come di seguito, in rapida sintesi, si evidenzia.

Segnatamente, trovano anzitutto conferma le reiterate condotte di cattiva gestione della società. È a tal fine sufficiente già una semplice analisi dei bilanci relativi agli esercizi 2013 e 2014 e della relativa documentazione contabile. La situazione contabile al 31 maggio 2013 allegata all'atto di cessione di quote del 25 giugno 2013 (Rosati → Laurenza) fa emergere uno squilibrio tra costi e valore della produzione, tale da generare una perdita di periodo pari ad euro 67.999,88. Squilibri riconfermati ed aggravati dalla rilevazione contabile al 30 settembre 2013 (perdita di oltre 2,3 milioni di euro).

L'ampio corredo probatorio su cui riposa l'atto di deferimento trova anche conferma nei rapporti Co.Vi.So.C. e, in particolare, in quello relativo alla ispezione del 21 novembre 2013, nel quale gli ispettori evidenziano, tra l'altro, che la significativa esposizione debitoria «non appare sanabile se non attraverso interventi straordinari dei soci ovvero ingenti risultati positivi generabili dalla campagna trasferimenti che a oggi non appaiono attuabili». Si legge, ad esempio, ancora nel predetto rapporto: «la situazione contabile al 30.09.2013 evidenzia una perdita di periodo di € 2.304.334,84 che, unitamente alla perdita rinviata dell'esercizio chiuso al 31.12.2012, seppur in presenza di finanziamenti effettuati dai soci, richiede un immediato e non più procrastinabile intervento della compagine sociale essendo il capitale sociale ormai completamente azzerato».

Il bilancio redatto al 30 giugno 2014 evidenzia una perdita di euro 1.842.762, non di molto inferiore, come correttamente sottolineato in deferimento, «a quella di € 2.358.440 accumulata nell'intero 2013».

Dalla relazione Co.Vi.So.C. del 18 giugno 2015 emerge che la società aveva contabilizzato al 31.12.2014 un valore della produzione di euro 5.356.312 a fronte di costi della produzione pari ad euro 5.813.631; una perdita di periodo di euro 533.305; un patrimonio netto negativo per euro 1.987.481 (al lordo di finanziamento soci per euro 1.844.000); un debito attestatosi su euro 18.630.771, di cui 5.030.070 nei confronti di fornitori, 830.439 nei confronti di banche, 6.692.220 nei confronti dell'erario, 1.351.438 nei confronti di Istituti previdenziali.

Il suddetto approdo ermeneutico – quanto alla ritenuta sussistenza delle condotte distrattive in addebito – vale già di per se stesso a convalidare l'allarmante quadro di irregolarità lumeggiato nella decisione di *prime cure*.

Il diffuso ricorso ad operazioni di finanziamento “indebito” attuato, appunto, attraverso la continua esposizione debitoria verso enti, istituti e fornitori, il mancato intervento sull'aumento smisurato dei costi a fronte di un non correlato aumento dei ricavi, l'omesso ricorso a strumenti di gestione e/o di finanziamento adeguati e necessari al ripristino dell'equilibrio, l'incapacità di generare idonei flussi di cassa, sono già di per sé indice evidente di una cattiva gestione e delle relative ricadute sulla situazione economico – patrimoniale della società Varese, che già rendono di tutta evidenza la ritenuta, grave compromissione dei principi e dei valori su cui riposa l'ordinamento federale.

Ampia dimostrazione vi è, dunque, in atti in ordine alla responsabilità del reclamante per le contestazioni di cui al capo di incolpazione sopra riportato al n.1, *sub a)* e b) e al n. 2. Del resto, come già affermato da questa Corte, la responsabilità di una grave crisi economico-finanziaria che sfoci nel dissesto della società è da ascrivere anche alla cattiva gestione degli amministratori, quando, come nel caso di specie, risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, idonee iniziative di rivitalizzazione del capitale sociale (cfr. C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014 e C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014).

Ciò nondimeno, le condotte fin qui passate in rassegna non esauriscono il ventaglio degli addebiti che, sul piano dell'ordinamento sportivo, è possibile muovere al ricorrente nella gestione della società Varese.

Ed, invero, va qui richiamato almeno un ulteriore specifico episodio oggetto di contestazione, parimenti sintomatico di irregolarità nella gestione amministrativa della società e che corrobora, nell'ambito di una necessaria visione di insieme, il grave disvalore della condotta tenuta dal ricorrente.

Viene, in particolare, in rilievo, la condotta descritta nel punto C 13 del deferimento, relativo alla contabilizzazione di una plusvalenza di euro 1.200.000,00 per effetto della cessione, in data 27 dicembre 2013, del marchio denominato “A.S. Varese 1910” alla neo costituita società La Sportiva s.r.l., interamente partecipata dalla A.S. Varese 1910 s.p.a. La società La Sportiva s.r.l. è risultata costituita proprio il 27 dicembre con la finalità di divenire cessionaria del brand “A.S. Varese 1910”, che le è stato venduto per un corrispettivo, risultato mai versato, di euro 1.200.000 ed è stata gestita dall'amministratore unico sig. Vincenzo Eustacchio Montemurro dal 16 gennaio al 12 luglio 2014 e dall'amministratore unico sig. Nicola Laurenza dal 12 luglio 2014 al fallimento.

Siffatta operazione ha permesso alla A.S. Varese 1910 s.p.a. di iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio 2013 una partecipazione totalitaria di euro 1.245.000,00 e nel conto economico una plusvalenza di pari importo, così consentendo di limitare la perdita conseguita nel 2013 (che, diversamente, sarebbe stata di euro 3.558.440 anziché di euro 2.358.440) e di far assumere al patrimonio netto un valore positivo di euro 388.587 (diversamente, sarebbe stato di meno euro 811.413,00). Questa situazione di bilancio, in difetto di pronta ricapitalizzazione da parte dei soci) non avrebbe consentito alla società di ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015.

Fondata, dunque, anche la contestazione del deferimento sopra rubricata *sub 3*.

Non può, in definitiva, essere revocata in dubbio la natura illecita delle suddette condotte siccome in plateale contrasto anche con il disposto di cui all'articolo 94 delle NOIF e delle altre

disposizioni federali che si pongono a presidio della effettività del versamento degli oneri previdenziali e fiscali e sulla correttezza e trasparenza della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria necessaria per la regolarità dell'iscrizione ai campionati delle società affiliate.

Infine, pacifica e neppure contestata la violazione di cui al capo di incolpazione sopra rubricato *sub 4*.

Ciò detto e affermata, dunque, la responsabilità del reclamante per tutte le violazioni allo stesso ascritte nell'atto di deferimento, quanto alla determinazione della misura sanzionatoria devono essere valorizzate una serie di circostanze attenuanti.

L'analisi dei bilanci relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012, ad esempio, mette in rilievo una situazione di evidente criticità economico-finanziaria, conseguenza, in primo luogo, di una sovrastante struttura dei costi, rispetto ai ricavi. Una gestione economica, dunque, che non riusciva a raggiungere l'equilibrio, con inevitabile ricaduta sulla gestione finanziaria, incapace di assicurare i necessari flussi di cassa.

La voce capitale investito risulta alimentata sostanzialmente dall'incremento della esposizione debitoria verso fornitori, erario, Istituti assicurativo-previdenziali, Istituto di credito. Il debito in costante crescita (3,4 milioni nel 2010, 9,4 milioni nel 2011, 11,4 milioni nel 2012).

Insomma, una situazione contabile, patrimoniale ed economico-finanziaria quella esistente all'atto dell'acquisto delle quote da parte del reclamante, già grave. E di ciò ne è evidenza e se ne dà atto nello stesso atto di deferimento.

Se ne deduce che l'apporto causale, da parte del sig. Laurenza, al dissesto della società non è di certo esclusivo e le ragioni del disequilibrio di bilancio hanno radici più lontane.

È, poi, effettivamente presumibile e, comunque, verosimile, ritenere, come sostenuto in reclamo, che il sig. Laurenza non fosse stato a conoscenza della reale situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della società che acquistava. Peraltro, l'assunto sembra trovare anche conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. Giuseppe D'Aniello (già segretario generale Varese) e, in parte, anche di quelle del sig. Michele Lo Nero. Circostanza, questa, che certamente non scrimina, ma che merita, tuttavia, nello specifico contesto di riferimento, di essere tenuta, quantomeno, presente ai fini della valutazione in termini di minor disvalore della condotta del reclamante.

A questi elementi circostanziali si aggiunge, poi, l'altra, pure invocata dal reclamante, e già valorizzata dal TFN, dei consistenti (ma, tuttavia, insufficienti) apporti di liquidità operati dal sig. Laurenza.

Sotto tale profilo, dunque, la sanzione merita di essere ridotta e, per le ragioni prima indicate, questa Corte ritiene congrua e giustamente remunerativa dell'effettivo disvalore sportivo che caratterizza le condotte illecite di cui trattasi, in considerazione della connotazione delle stesse, la sanzione della inibizione per anni 1 (uno), oltre quella dell'ammenda di euro duemila.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Nicola Laurenza, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 12 e l'ammenda a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. CHERUBINI MASSIMO, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.C. SIENA SRL DAL 28.10.2010 AL 20.1.2014, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NOIF E DELL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC – NOTA 2886/704 PF 15-16 GT/SDS DEL 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)**

Il Tribunale di Siena con sentenza del 4 dicembre 2015 ha dichiarato il fallimento della AC Siena Srl, in conseguenza del quale era stata revocata l'affiliazione FIGC della Società.

In data 21 settembre 2016 la Procura Federale ha deferito, innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare, i signori:

✓ Massimo Mezzaroma (presidente consiglio di amministrazione AC Siena srl);

- ✓ Valentina Mezzaroma (vicepresidente e consigliere di amministrazione AC Siena srl);
- ✓ Giuseppe Bernardini (consigliere di amministrazione AC Siena srl);
- ✓ Massimo Cherubini (consigliere di amministrazione AC Siena srl);
- ✓ Alberto Parri (consigliere di amministrazione AC Siena srl);

per le violazioni degli artt. 1 *bis*, comma 1, CGS, 21 NOIF e 19 Statuto Federale della FIGC, per avere tutti, contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, in seguito, avendo i deferiti ricoperto cariche sociali anche nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, per avere determinato o contribuito a determinare lo stato d'insolvenza della Società, da cui era scaturita la suddetta sentenza dichiarativa di fallimento.

Alla riunione fissata per il dibattimento, la Procura Federale ed i signori Massimo Mezzaroma, Valentina Mezzaroma, Giuseppe Bernardini ed Alberto Parri, presenti in proprio o per delega al proprio nominato difensore, hanno presentato la proposta di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS. Proposta, poi, ritenuta congrua dal TFN che ha, quindi, disposto per i deferiti l'applicazione delle sanzioni concordate con la Procura Federale, di cui al dispositivo e, per l'effetto, dichiarato la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento proseguiva, quindi, nei confronti del solo sig. Massimo Cherubini, che, riportandosi a quanto già dedotto in sede di memoria difensiva, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, insistente sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali in essa contenute. La Procura Federale ha chiesto l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni allo stesso ascritte, con applicazione delle seguenti sanzioni:

- ✓ inibizione di anni 1 (uno)
- ✓ ammenda di €12.000,00.

Il Sig. Massimo Cherubini ha dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica della "Comunicazione di conclusione delle indagini" (data di ricezione, invece, indicata dalla Procura Federale nel 27 giugno 2016) ed ha, pertanto, chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento e dell'azione disciplinare che ne consegue.

La Procura Federale ha contestato il fondamento della eccezione ed ha insistito per l'accoglimento del deferimento.

Il TFN ha ritenuto fondata la predetta eccezione preliminare, ritenendo di non rinvenire, agli atti del procedimento, la prova dell'avvenuta notifica della "Comunicazione di conclusione indagini" prevista dall'art. 32 *ter*, comma quarto, CGS.

Si legge nella decisione di *prime cure* come tra i documenti esaminati dal Tribunale vi sia la presenza di un foglio proveniente dalla ditta Sistema Espresso, in cui si leggono stampigliati il mittente (FIGC – Procura), il destinatario (Cherubini Massimo), la data di spedizione (13.6.2016) e di consegna (27.6.2016 ore 11.02.17), ma non vi sia, tuttavia, la prova che il sig. Massimo Cherubini abbia effettivamente ricevuto l'atto; infatti, prosegue il TFN, nello spazio del foglio riservato a timbro e firma (richiesta come leggibile) si nota soltanto un breve tratto di penna del tutto indecifrabile, che non può essere riferito al Cherubini, essendo lo stesso privo di alcun elemento identificativo.

Pertanto, ritenendo non sussistere agli atti altri dati suscettibili di deporre a sfavore della eccezione sollevata dall'incolpato il TFN ha definito il giudizio dichiarando irricevibile il deferimento a carico del sig. Cherubini Massimo e chiarendo che per tale deve intendersi "un atto che dall'autorità cui è rivolto non può essere preso in considerazione, neppure in linea preliminare, per mancanza dei requisiti formali richiesti dalla norma di riferimento o dalla prassi".

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 35/TFN del 30.11.2016, ha proposto ricorso il Procuratore federale.

Deduce, in fatto, la ricorrente Procura che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata inviata (data di spedizione) il 13.06.2016 e consegnata in data 27.06.2016 alle ore 11.02.17 a mezzo di corriere postale "Nexive", con avviso di ricevimento.

Pertanto, prosegue il ricorrente, è evidente che il TFN ha commesso un errore nell'affermare che il documento in questione sia privo di elementi identificativi del ricevente, che, al contrario,

risultano chiaramente indicati nell'avviso di ricevimento dello stesso.

Documento questo che proviene da un soggetto il cui ruolo è classificato come incaricato di un pubblico servizio in conformità all'art. 358 c.p. (art.18 del D.Lgs n. 261/1999). Di conseguenza, vi sarebbe la prova documentale della ricevuta da parte del deferito di cui trattasi, dell'avviso di conclusione indagini in questione.

Chiede, pertanto, il Procuratore Federale, di annullare l'impugnata decisione nella parte in cui ha dichiarato la irricevibilità del deferimento emesso nei confronti del sig. Cherubini Massimo, con conseguente rinvio degli atti al TFN, affinché si pronunci nel merito delle richieste avanzate dalla procura federale con l'atto di deferimento. Ove, invece, la Corte ritenga di poter procedere anche alla valutazione nel merito, la Procura Federale chiede riconoscere il deferito Cherubini responsabile della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello statuto della FIGC, con l'applicazione delle sanzioni già proposte.

All'udienza fissata, per il giorno 25 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, riunita a sezioni unite, sono comparsi l'avv. Chitè per la Procura federale – che ha insistito per l'accoglimento del ricorso – e l'avv. Carignani per il sig. Massimo Cherubini – che ne ha, invece, chiesto il rigetto, evidenziando che la motivazione del TFN è corretta sul piano sia logico, sia giuridico.

All'esito della camera di consiglio la Corte ha adottato la seguente

#### Ordinanza istruttoria

«La C.F.A.

ritenuta la necessità e, comunque, opportunità di svolgere apposito approfondimento istruttorio; considerato, in particolare, che nella relazione di consegna dell'avviso di conclusione delle indagini della Procura Federale non risulta esattamente individuato il soggetto che ha effettivamente ricevuto il plico di cui trattasi, atteso che, a fronte di una firma illeggibile, il destinatario viene indicato solo con il cognome, senza specificazione del nome;

Dispone

che la Procura Federale richieda al soggetto incaricato del pubblico servizio postale di cui trattasi specifica documentazione o attestazione dalla quale risulti il nominativo dell'addetto alla consegna, nel caso di specie, e l'esatta individuazione della persona che ha ricevuto la consegna.

Sospende

attese le esigenze istruttorie sopra precisate, la decorrenza dei termini per la definizione del presente giudizio e, segnatamente quello di cui all'art. 34 *bis* C.G.S.

Assegna

alla Procura Federale, il termine di giorni 20 per il deposito della suddetta documentazione e/o attestazione;

al resistente il termine di giorni 10, decorrenti dal suddetto deposito, per eventuali deduzioni difensive.

Riserva

l'assegnazione del procedimento a nuovo ruolo all'esito dell'adempimento istruttorio indicato.

All'esito dell'incombente istruttorio, questa Corte ha fissato il dibattimento la seduta del 22 febbraio 2017, alla quale sono comparsi il dott. Chietè in rappresentanza della Procura federale e l'avv. Carignani per il resistente, anch'esso presente personalmente.

Terminato il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio e all'esito della stessa ha adottato la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

#### MOTIVI

Il nodo preliminare da sciogliere concerne la sussistenza o meno della notifica al sig. Massimo Cherubini dell'avviso di conclusione indagini. Sul punto, infatti, vi è contrasto tra le parti: la Procura Federale afferma, a tal riguardo, che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata inviata (data di spedizione) il 13.06.2016 e consegnata in data 27.06.2016 alle ore 11.02.17, a mezzo di corriere postale "Nexive", con avviso di ricevimento; il deferito sig. Massimo Cherubini afferma, invece, di non aver mai ricevuto la consegna del plico di cui trattasi.

Risulta agli atti che la comunicazione dell'avviso di conclusioni indagini di cui trattasi è stata curata, dalla Procura federale, così come disposto dall'art. 38, comma 7, CGS, a mezzo di servizio

espreso “invio raccomandato”, segnatamente, per il tramite del servizio postale “nexive”.

Deve, sotto tale profilo, preliminarmente, osservarsi che in base al disposto di cui al decreto legislativo 22.7.1999, n. 261 (Disciplina del mercato dei servizi postali), “le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di un pubblico servizio in conformità all’art. 358 del CP”.

Inoltre, sempre il medesimo decreto legislativo, all’art. 1, comma 2, lett. *i*), definisce “invio raccomandato” il “servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario”.

Ciò premesso, ad un più attento esame degli atti acquisiti al procedimento risulta che, nel modulo di attestazione di consegna, vi è l’indicazione non solo del mittente (Procura FIGC), del destinatario (Massimo Cherubini), della data di spedizione (13.6.2016), della data di ricezione (27.6.2016, h. 11.02.17), ma anche, come correttamente rilevato dalla ricorrente Procura Federale, del “Nome leggibile del ricevente”, ossia, appunto, “Cherubini”.

In altri termini, la firma illeggibile – tratto penna presente nel caso di specie nella ricevuta di consegna è accompagnata dal cognome (leggibile, questa volta) di colui che ha ricevuto la consegna stessa, ossia, appunto, a quanto attestato dall’addetto del servizio postale di cui trattasi, con la fede privilegiata che assiste l’atto proveniente da soggetto incaricato di un pubblico servizio, il sig. Cherubini.

La decisione del TFN sarebbe stata condivisibile laddove la ricevuta fosse stata solo siglata (in modo illeggibile) dal soggetto che riceve. Nel caso di specie, invece, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, la sigla-tratto penna (illeggibile) apposta dall’interessato sulla ricevuta è completata dal cognome (leggibile) di colui che l’incaricato del servizio attesta aver ricevuto la consegna medesima.

Orbene, tali elementi, nel loro complessivo combinarsi, hanno fatto ritenere e, comunque, del tutto legittimamente presumere alla Procura federale che la consegna di cui trattasi fosse stata effettuata effettivamente al sig. Massimo Cherubini. Deduzione in linea teorica ed ordinaria corretta, ma, nel caso di specie, non fondata, atteso il difetto di completa e specifica indicazione della persona destinataria della consegna (quantomeno nome, oltre al cognome). E in tal senso, appunto, questa Corte aveva disposto apposito accertamento istruttorio. Tuttavia, la tempestiva richiesta, anche sollecitata, della Procura federale, effettuata al corriere postale di cui trattasi, è rimasta inevasa. E ciò induce a ritenere che, con riferimento alla particolarità del caso di specie, non possa affermarsi con sufficiente serenità il buon esito della notificazione di cui trattasi.

Così, per quanto occorra, integrata la motivazione della decisione di primo grado, il deferimento nei confronti del sig. Massimo Cherubini deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

## II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO SIG. JOSEPH TACOPINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016 (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE - COM. UFF. N. 51 DEL 3.2.2017)**

**5. RICORSO VENEZIA FC SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51 del 3.2.2017)**

Con ricorsi tempestivamente comunicati il sig. Joseph Tacopina e la società Venezia FC S.r.l hanno gravato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 51 del 3.2.2017, che ha loro irrogato, rispettivamente, la sanzione dell'inibizione per giorni 20 e dell'ammenda di €8.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale, il primo per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e la seconda, in relazione ai fatti commessi dal proprio legale rappresentante, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S..

Secondo la gravata sentenza il sig. Tacopina, Presidente del Venezia FC S.r.l., avrebbe violato l'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere proferito, in occasione della cerimonia di presentazione della Prima Squadra, in data 29.8.2016 le seguenti, testuali parole: *“We kick their ass, ok?”* e *“We'll kick Padova's ass, I promise”* che letteralmente tradotte in lingua italiana significano *“li prenderemo a calci in c.., ok?”* e *“Prenderemo a calci in c... Padova/Padovani. Lo prometto”*.

Tali frasi, che hanno trovato ampia eco nella stampa locale, avrebbero suscitato sconcerto generale negli ambienti non solo sportivi padovani, tanto che il Sindaco di Padova aveva preteso scuse ufficiali, puntualmente arrivate dal Sindaco di Venezia, che peraltro non ha mancato di stigmatizzare le parole del Presidente Tacopina.

Tali condotta del Presidente del Venezia FC S.r.l., sempre secondo l'impugnata decisione, sarebbe idonee e sufficiente a configurare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., conseguentemente dovendosi affermare la responsabilità anche del sodalizio da lui presieduto ex art. 4, comma 1, C.G.S..

Nei propri ricorsi entrambi gli appellanti, Presidente e società, rilevano, in sintesi, come nelle frasi proferite dal sig. Tacopina non vi fosse alcuna volontà offensiva nei confronti della città di Padova, della sua squadra e della sua tifoseria, considerando soprattutto che l'espressione utilizzata dal Presidente è di uso comune nel gergo sportivo statunitense.

Gli appelli proposti vanno riuniti per evidente connessione oggettiva e meritano entrambi accoglimento.

L'ampia e composita documentazione prodotta dai ricorrenti a sostegno della propria tesi e costituita da numerosi articoli di stampa statunitense, afferente a diverse discipline sportive, dimostra, infatti, come le espressioni utilizzate dal Presidente Tacopina siano di utilizzo assolutamente comune e frequente nell'ambiente sportivo degli U.S.A., non solo a livello gergale o di spogliatoio, ma anche nel linguaggio comune e addirittura giornalistico.

In considerazione di ciò, è del tutto palese che nel sig. Tacopina - che ha pronunciato le frasi incriminate in lingua Inglese, quindi utilizzando il loro naturale carico semantico - non vi fosse alcun intento offensivo, né alcuna consapevolezza della potenzialità denigratoria delle stesse.

Appare innegabile, d'altro canto, che le espressioni utilizzate, anche dal punto di vista oggettivo - e quindi anche volendo prescindere dalla mancanza dell'elemento soggettivo della condotta - non possano essere considerate offensive, trattandosi di frasi chiaramente finalizzate ad incoraggiare la propria squadra affinché prevalga sul campo degli avversari nell'ambito di un normale e regolare confronto competitivo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 6 e 7 come sopra proposti dal sig. Joseph Tacopina e dalla società Venezia FC srl di Venezia li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

### III COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Avv. Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **6. RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. MILCO PETRIOLI AI SENSI DELL'ART. 26 C.G.S.**

Con istanza in data 31.1.2017, il signor Milco Petrioli, premesso che:

a) con Com. Uff. n. 68 del 22.5.2012, il Commissione Disciplinare Territoriale Regionale Toscana aveva disposto nei suoi confronti la sanzione dell'inibizione per mesi 18, conseguente all'accertata violazione dei doveri di correttezza e trasparenza consistente nella falsa attestazione dell'attività arbitrale svolta, finalizzata ad aggirare il sistema informatico all'epoca utilizzato che non consentiva all'arbitro che avesse diretto più gare nella medesima giornata di ottenere più di un rimborso:

b) con Com. Uff. n. 9 del 10.9.2012 la Commissione Disciplina Nazionale aveva confermato la decisione del Comitato Regionale Toscana;

c) il periodo di inibizione è scaduto il 22.11.2013;  
chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 C.G.S.

Nel corso della riunione, il rappresentante della Procura chiedeva respingersi l'istanza *de qua* in considerazione sia dell'assenza di prova della presumibile impossibilità di reiterare il fatto sia della circostanza che l'istante avesse ricavato vantaggio economico dall'illecito commesso.

L'istanza merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

- a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;
- b) che abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;
- c) che sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta.

Nel caso di specie, il presupposto di cui alla lettera b) è documentato e non contestato dal rappresentante della Procura.

Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), deve evidenziarsi come l'AIA abbia modificato la disposizione che vietava a ciascun associato di arbitrare più gare nel medesimo giorno, facendo così venir meno la possibilità che la violazione all'epoca contestata possa essere reiterata.

Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'istante ha posto in essere una condotta finalizzata non già ad un'indebita locupletazione bensì una falsificazione dei dati da inserire nel sistema informatico così da ottenere rimborsi (non dovuti ma) corrispondenti al numero di gare effettivamente arbitrate.

Pertanto, ferma restando la gravità della falsificazione posta in essere, dalla stessa non è conseguito un indebito arricchimento ostativo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Milco Petrioli concede la riabilitazione.

#### **7. RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. ANTONINO MALLAMACI AI SENSI DELL'ART. 26 C.G.S.**

Con istanza in data 6.2.2017, il signor Antonino Mallamaci, premesso che:

a) con Com. Uff. n. 18 del 6.12.2007, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva disposto nei suoi confronti la sanzione dell'inibizione per un anno, conseguente all'accertata violazione del disposto dell'art. 8, comma 4, C.G.S., consistita nell'aver formato un documento



falso (fidejussione bancaria), al fine di conseguire l'iscrizione dell'A.S. Reggio calcio a 5 al relativo campionato;

b) erano trascorsi tre anni dal termine di scadenza del periodo di inibizione;

c) aveva nel frattempo avuto una condotta irreprensibile e, pur continuando ad assumere cariche sociali presso società sportive iscritte alla F.I.G.C., non aveva più commesso violazione alcuna delle relative norme;

chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4, C.G.S.

Nel corso della riunione, il rappresentante della Procura chiedeva respingersi l'istanza, atteso che l'art. 26 citato prevede la possibilità di riabilitare solo chi sia stato colpito da sanzione di inibizione di durata complessivamente superiore ad un anno.

Il rappresentante del ricorrente produceva copia di due provvedimenti disciplinari emessi a carico del medesimo (in data 14 febbraio e 4 aprile 2007) e comportanti sanzioni per complessivi giorni 21.

La Procura non si opponeva.

L'istanza merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4, C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;

b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;

c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta.

Nel caso di specie, tutti i richiesti presupposti paiono sussistere, sia perché, successivamente allo scadere del periodo di inibizione, il ricorrente non ha posto in essere comportamenti illeciti, sia perché non ha tratto vantaggi economici dall'illecito che ha originato la sanzione, sia, infine, perché ne risulta la successiva condotta irreprensibile.

Con riferimento, infine, all'eccezione sollevata dalla Procura, occorre ritenere che l'originaria istanza di riabilitazione sia stata integrata con riferimento ai due ulteriori provvedimenti di inibizione prodotti in udienza.

Conseguentemente, si deve valutare complessivamente il periodo di inibizione in relazione al quale il ricorrente propone istanza di riabilitazione; poiché tale periodo è, seppure per pochi giorni, superiore all'anno, la domanda deve ritenersi ammissibile e conforme ai presupposti di cui all'art. 26 citato.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Antonino Mallamaci concede la riabilitazione.

IL PRESIDENTE  
Sergio Santoro

**Publicato in Roma l'11 agosto 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio